


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI



I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	<i>Base legale</i>	4
Art. 2	<i>Canalizzazione pubblica</i>	4
Art. 3	<i>Obbligo di allacciamento.....</i>	4
Art. 4	<i>Allacciamenti singoli.....</i>	4
Art. 5	<i>Diritto di attraversamento</i>	4
Art. 6	<i>Nuove costruzioni fuori zona edilizia.....</i>	5
II.	GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	5
Art. 7	<i>Definizione di acque residuali</i>	5
Art. 8	<i>Limiti di utilizzazione</i>	5
Art. 9	<i>Acque chiare</i>	5
Art. 10	<i>Acque residuali di aziende artigianali.....</i>	6
Art. 11	<i>Eliminazione di impianti con la messa in funzione della CIDA</i>	6
III.	PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO	6
Art. 12	<i>Allacciamento al collettore comunale.....</i>	6
Art. 13	<i>Accesso.....</i>	6
Art. 14	<i>Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento.....</i>	6
Art. 15	<i>Pozzetti di controllo</i>	6
Art. 16	<i>Copertura minima dei tubi e attraversamento dei muri degli stabili</i>	7
Art. 17	<i>Ventilazione degli scarichi.....</i>	7
Art. 18	<i>Pluviali.....</i>	7
Art. 19	<i>Sifoni.....</i>	7
Art. 20	<i>Acque di superficie.....</i>	7
Art. 21	<i>Separatori.....</i>	8
Art. 22	<i>Evacuazione di cantinati, pompe, valvole.....</i>	8
Art. 23	<i>Impianti individuali.....</i>	8
Art. 24	<i>Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali</i>	8
Art. 25	<i>Prescrizioni per la costruzioni di canalizzazione per impianti individuali</i>	9
Art. 26	<i>Materiali.....</i>	9
Art. 27	<i>Pulizia degli impianti.....</i>	9
IV.	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA'	10
Art. 28	<i>Collaudo delle canalizzazioni</i>	10
Art. 29	<i>Spese di costruzione, manutenzione, pulizia.....</i>	10
Art. 30	<i>Tasse speciali.....</i>	10
Art. 31	<i>Diritti e obblighi per l'attraversamento di fondi</i>	10
Art. 32	<i>Diritto di pegno.....</i>	10
Art. 33	<i>Responsabilità del Comune.....</i>	10
Art. 34	<i>Responsabilità dei proprietari</i>	10
Art. 35	<i>Domanda per una costruzione nuova</i>	11
Art. 36	<i>Domande di allacciamento per costruzioni esistenti</i>	11
V.	FINANZIAMENTO.....	11
Art. 37	<i>Principio.....</i>	11
Art. 38	<i>Tasse.....</i>	11
Art. 39	<i>Esenzione delle tasse.....</i>	11
Art. 40	<i>Tasse di allacciamento zona industriale.....</i>	12
Art. 41	<i>Tasse di allacciamento collettore comunale</i>	12

<i>Art. 42</i>	<i>Tassa di allacciamento alla CIDA</i>	<i>12</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Tasse di superficie</i>	<i>12</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Modifiche edilizi</i>	<i>12</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Tassa d'uso</i>	<i>13</i>
VI.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	13
<i>Art. 46</i>	<i>Istallazioni esistenti</i>	<i>13</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Contravvenzioni, multe</i>	<i>13</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Rimedi legali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Prescrizioni e direttive</i>	<i>13</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Scadenze e termini di pagamento</i>	<i>13</i>
<i>Art. 51</i>	<i>Deroghe</i>	<i>14</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Interessi di mora</i>	<i>14</i>
<i>Art. 53</i>	<i>Prefinanziamento</i>	<i>14</i>
<i>Art. 54</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>14</i>

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 2 Canalizzazione pubblica

Il Comune costruisce gli impianti necessari all'evacuazione delle acque residuali di terreni pubblici e privati. Le singole parti degli impianti pubblici vengono costruite a seconda delle necessità, in base a un progetto generale delle canalizzazioni (PGC) approvato e secondo i crediti concessi.

Art. 3 Obbligo di allacciamento

A norma della legislazione federale e cantonale tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, in conformità del presente regolamento.

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico dei proprietari.

L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in funzione del ricettore pubblico più vicino al fondo.

Per l'esecuzione del raccordo privato il Municipio emana delle direttive e fissa dei termini.

Il Municipio decide su deroghe, in accordo con l'Ufficio Cantonale per la protezione delle acque.

Art. 4 Allacciamenti singoli

Di regola le acque di rifiuto di un fondo che vengono immesse nella canalizzazione devono venire evacuate con un solo canale, premesso che per motivi tecnici importanti non siano preferibili altre soluzioni.

Se i fondi vengono divisi, il Municipio può chiedere che l'evacuazione delle acque di ogni singola parte sia modificata in conformità al regolamento.

L'evacuazione deve avvenire per la via più breve e senza transitare su suolo altrui. Se ciò non fosse ragionevolmente possibile è permesso, previa autorizzazione delle competenti Autorità, evacuare più fondi con un unico collettore.

Nel caso di canalizzazioni private che transitano su fondi di terzi, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, la posa, la manutenzione e la pulizia, devono essere regolati per contratto, riservate le disposizioni del regolamento delle canalizzazioni e del diritto vigente. Le convenzioni sono da iscrivere a registro fondiario.

Art. 5 Diritto di attraversamento

Le canalizzazioni pubbliche, di regola, vengono posate nel campo stradale ed entro le zone di arretramento approvate.

Se una canalizzazione deve attraversare una proprietà privata, il proprietario è obbligato a tollerare la posa (art. 691 CCS). Il proprietario del fondo servente, con motivi plausibili può chiedere lo spostamento (per es. causa costruzioni) a spese del Comune.

Questo obbligo può essere evitato con l'annotazione di una servitù di attraversamento di diritto pubblico a Registro Fondiario.

Art. 6 Nuove costruzioni fuori zona edilizia

Nuove costruzioni fuori zona edilizia devono essere allacciate alla canalizzazione pubblica, salvo se la distanza è eccessiva o se vi si oppongono problemi tecnici.

Se la costruzione non può venir allacciata alla canalizzazione pubblica, la licenza di costruzione può essere concessa solo se l'evacuazione delle acque luride avviene in altro modo, ma in maniera ineccepibile dal lato tecnico, igienico e legale.

II. GENERE DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Art. 7 Definizione di acque residuali

Con il termine di acqua residuale, ai sensi del presente regolamento, viene tutta l'acqua, lurida o pulita, proveniente da un fondo o da una costruzione ivi ubicata.

Art. 8 Limiti di utilizzazione

Le acque luride che vengono immesse nella canalizzazione non devono danneggiare né le canalizzazioni stesse, né gli impianti di depurazione, né l'esercizio, la manutenzione e la pulizia o mettere in pericolo la flora e la fauna dell'affluente.

In modo speciale è proibito immettere le seguenti materie, direttamente o indirettamente nella canalizzazione:

- a) Gas e vapori
- b) Sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- c) Sostanze con emanazione di odori molesti
- d) Scolii di gabinetti senza scarico di acqua, di stalle, di concimaie, come pure deflussi da silos di foraggio
- e) Materiale non sufficientemente disperso che potrebbe ostruire la canalizzazione, per esempio sabbia, ghiaia, rifiuti, cenere, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e grassi, ecc.
- f) Materiale denso e viscoso come bitume, catrame ecc.
- g) Olii, grassi, emulsioni di bitume, catrame
- h) Ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40°C
- i) Soluzioni acide e alcaline in concentrazioni nocive (superiore al ½ ‰).

In caso di dubbi il Municipio decide in base a una perizia, che può essere chiesta da Lui o dal proprietario, i cui costi vanno a carico del proprietario.

Art. 9 Acque chiare

Le acque chiare (acque di raffreddamento, di fontane, d'infiltrazione, di drenaggio) sono da evacuare senza venir immesse nella canalizzazione.

Esse devono essere lasciate disperdere superficialmente, essere immesse in pozzi perdenti o in corsi d'acqua aperti.

Art. 10 Acque residuali di aziende artigianali

Acque residuali di fabbriche e aziende artigianali possono venir immesse nelle canalizzazioni collegate a un impianto di depurazione collettivo, solo se prima hanno subito un trattamento preventivo, in modo da renderle innocue per l'insieme dell'impianto.

La domanda di allacciamento per queste acque di scarico deve essere corredata da un progetto per la depurazione preliminare, elaborato da persona esperta. Se necessario il Municipio può chiedere una perizia neutrale a spese del richiedente.

Art. 11 Eliminazione di impianti con la messa in funzione della CIDA

All'entrata in funzione dell'impianto di depurazione intercomunale della CIDA, le acque luride vengono evacuate senza trattamento preventivo, riservati gli articoli 8 e 10.

Con la messa in esercizio dell'impianto di depurazione gli impianti individuali esistenti sono da eliminare entro un termine conveniente fissato dal Municipio, fatta eccezione per i separatori di olii minerali e le installazioni per il trattamento preventivo delle acque residuali industriali.

III. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO

Art. 12 Allacciamento al collettore comunale

Le acque luride devono venir immesse nei collettori comunali con canalizzazioni sotterranee, rettilinee e impermeabili. Se l'evacuazione avviene con il sistema separato le acque luride e le acque chiare devono venire convogliate separatamente nei rispettivi collettori. Per costruzioni ubicate presso acque pubbliche si può imporre di convogliare nelle stesse le acque piovane.

Art. 13 Accesso

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili e ispezionabili in ogni momento per la pulizia e la lavatura, in particolare i chiusini dei pozzetti non possono venir sotterrati.

Art. 14 Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento

Alle intersezioni delle colonne di caduta, come pure alle estremità di lunghe canalizzazioni devono essere previsti dei dispositivi a chiusura ermetica per la pulizia e lo svuotamento.

Questi dispositivi devono venir posti in luoghi facilmente accessibili, ma non nelle abitazioni, nei locali di lavoro o in prossimità di macchine e caldaie. L'apertura per la pulizia deve avere, di regola, la stessa misura della relativa colonna di scarico (minimo 60 mm, massimo 100 mm).

Art. 15 Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni, come pure prima dell'innesto della canalizzazione privata con quella comunale, e dove è necessario per motivi tecnici, sono da prevedere dei pozzetti di controllo accessibili. Il diametro e la profondità devono essere:

Fino a 100 cm : minimo 60 cm di diametro

Oltre 100 cm : minimo 80 cm di diametro (passo d'uomo 60 cm).

Se la profondità dei pozzetti di controllo supera i 100 cm, questi devono essere muniti di scalini di accesso inossidabili e posati a una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fango nei pozzetti, le canalizzazioni devono essere modellate a forma di cunetta a U, partendo dalla profondità del maggior diametro.

I pozzetti di controllo nelle strade e nei piazzali devono essere muniti di chiusini in ghisa carrozzabili. Nell'interno degli immobili sono permessi solo i chiusini a chiusura inodore.

Se vi è pericolo di ostruzioni sono necessari dei chiusini a vite.

Art. 16 Copertura minima dei tubi e attraversamento dei muri degli stabili

Per evitare formazione di ghiaccio, gli allacciamenti devono venir posati sotto il limite del gelo, almeno ad una profondità di 60 cm.

Per l'attraversamento dei muri degli edifici e delle fondamenta, i tubi devono essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia, per evitare rotture in caso di assestamenti.

Art. 17 Ventilazione degli scarichi

Tutti i gabinetti devono essere ventilati sufficientemente, per cui le colonne di scarico devono venir possibilmente installate verticalmente e prolungate senza diminuzione della sezione fino a 50 cm fuori tetto, in ogni modo oltre lo spiovente in vicinanza di finestre di mansarde.

Se lo sbocco di una colonna di scarico si trova nelle immediate vicinanze di finestre o porte di locali abitati di case adiacenti, essa va prolungata di almeno 40 cm oltre lo stipite superiore.

Le condotte di ventilazione devono essere installate all'interno del fabbricato e non possono venir immerse nei camini e nelle condotte di aerazione.

Art. 18 Pluviali

L'acqua dei pluviali di regola non è immessa nelle canalizzazioni; essa va evacuata tramite dispersione superficiale o per immissione in pozzo perdente. In ogni caso verranno considerati i problemi particolari. I pluviali possono venir usati solo per evacuare l'acqua piovana.

Se le acque piovane del tetto trasportano materiale in sospensione o che si deposita (fogliame, muschio, ecc.) occorre prevedere, allo sbocco dei pluviali una cameretta di deposito e di raccolta, costruita in modo da non ostacolare la ventilazione della canalizzazione.

Art. 19 Sifoni

Fatta eccezione per i pluviali, tutti gli allacciamenti degli scoli dei fabbricati devono essere muniti di sifone. Nei locali con scarichi bisogna prevedere la possibilità di una presa d'acqua.

Art. 20 Acque di superficie

Scarichi d'acqua provenienti da cortili e piazzette devono, nel limite del possibile, essere dispersi nel fondo superficialmente o in pozzi perdenti. In caso contrario devono essere allacciati a pozzetti muniti di collettore per il fango, profondo 50 cm e con chiusura inodore. Il diametro del raccoglitore deve essere in rapporto alla superficie del terreno dal quale viene evacuata l'acqua secondo la tabella seguente e essere poi allacciati a un pozzo perdente.

Fino a 200 mq diametro 50 cm

Fino a 400 mq diametro 60 cm
Oltre 400 mq più raccoglitori

Art. 21 Separatori

Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali, come pure materie infiammabili o esplosive (garage, officine di riparazione, locali per il lavaggio di automobili, lavanderie chimiche ecc.) possono venir immesse nella canalizzazione solo se preventivamente vengono convogliate in un separatore conformemente alle disposizioni cantonali.

Le grandi cucine di alberghi, di cantine operaie, di ristoranti, di ospedali ecc., come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi secondo le esigenze locali e conformemente alle disposizioni cantonali.

Art. 22 Evacuazione di cantinati, pompe, valvole

Per i locali ubicati in basso e che non possono essere allacciati al collettore comunale con pendenze naturali, le acque devono essere evacuate mediante pompa. Le condotte delle pompe devono venir posate in modo da evitare rigurgiti nella canalizzazione.

Le condotte principali e secondarie di cantinati, situate sotto il livello normale del collettore, ma sottomesse a eventuali rigurgiti, sono munite di valvole automatiche e a comando manuale.

Queste possono rimanere aperte solo durante il deflusso delle acque. Solo gli apparecchi montati nella zona di rigurgito sono raccordati a questo dispositivo. Scarichi da piani superiori, e particolarmente quelli destinati all'evacuazione delle acque di superficie, sono da raccordare alla canalizzazione sotto le valvole. La quota di rigurgito viene comunicata dal Comune.

Il proprietario dell'impianto è tenuto a cautelarsi contro eventuali rigurgiti della canalizzazione. Il Comune non è responsabile per questi danni.

Il proprietario è obbligato a mantenere l'impianto di pompaggio e le valvole costantemente in perfetta efficienza. Egli è responsabile del buon funzionamento dello stesso..

Art. 23 Impianti individuali

Fintanto che non è possibile l'allacciamento privato alla canalizzazione pubblica, gli scoli casalinghi devono venir depurati preventivamente in impianti individuali. Quali impianti individuali sono ammessi la fossa settica, la fossa di decomposizione a due parti e a più parti conformemente alle direttive dell'Associazione Svizzera Tecnici per la Depurazione delle Acque (ASPEE). L'autorità edilizia decide in merito all'approvazione del sistema.

Le fosse settiche e di decomposizione non sono ammesse che provvisoriamente nelle zone edilizie e se il raccordo alla stazione collettiva è prevedibile in un prossimo futuro.

Tutte le acque provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno ecc. devono venir immesse nell'impianto individuale.

Art. 24 Prescrizioni per la costruzione di impianti individuali

Gli impianti di depurazione individuali e le fosse di ogni genere vanno costruite all'esterno del fabbricato e devono avere i muri a sé stanti e impermeabili.

Deroghe concernenti l'ubicazione degli impianti esistenti possono essere ammesse, quando le condizioni locali non permettono soluzioni migliori. Le fosse devono comunicare con l'esterno e non devono essere posate sotto locali abitati.

Le distanze tra i muri principali dei fabbricati e le pareti della fossa devono essere di almeno 20 cm.

Inoltre devono essere prese le necessarie misure precauzionali per impedire l'infiltrazione di acqua nei muri dell'edificio.

La copertura di questi impianti deve poter sopportare il traffico (cemento armato). Gli accessi devono essere chiusi con coperchi in ghisa o in cemento armato. Gli impianti di depurazione individuali devono essere muniti di una ventilazione sufficiente.

Art. 25 Prescrizioni per la costruzioni di canalizzazione per impianti individuali

Le canalizzazioni devono essere possibilmente rettilinee e con pendenza regolare dall'imbocco fino all'allacciamento con il collettore comunale. Esse devono essere stagne e costruite secondo le vigenti norme tecniche. La pendenza minima per le canalizzazioni di acque luride sarà normalmente del 3 % e per canalizzazioni di acque chiare dell'1,5 %. Pendenze inferiori sono ammesse se le precedenti prescrizioni causano delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate; in questo caso dovranno venir impiegati tubi particolarmente lisci e di forma regolare, garantendo sufficienti possibilità di risciacquamento e pulizia.

Il diametro minimo delle canalizzazioni delle acque luride è di almeno 150 mm e 100 mm per quelle delle acque chiare.

Il raccordo di due canali di evacuazione si effettua nella direzione del deflusso, con un angolo di congiunzione di 45° al massimo.

Se vi è una modifica della direzione vanno usati dei pezzi speciali.

Canali di diverso diametro vanno collegati mediante un cambio di calibro. Il diametro non può venir ridotto nella direzione del deflusso.

Le canalizzazioni ubicate su fondo poco consistente o lungo strade e marciapiedi devono essere posate su di un letto di calcestruzzo. Altrove le canalizzazioni vanno accuratamente posate su di un letto di sabbia. Il riempimento, il costipamento dei canali o la sistemazione di pavimentazioni pubbliche manomesse, sono da eseguire secondo le relative disposizioni cantonali e comunali.

Le canalizzazioni che costeggiano le condotte di acqua potabile e che eccezionalmente vengono a trovarsi a un livello superiore devono essere posate, nei limiti del possibile, almeno a un metro di distanza.

Accostamenti tra canalizzazione e la condotta dell'acqua potabile sono da evitare.

Art. 26 Materiali

Per gli impianti di evacuazione di acque luride è ammesso solo materiale idoneo, corrispondente alle norme in vigore e alle regole dell'arte.

Art. 27 Pulizia degli impianti

Gli impianti di evacuazione delle acque luride devono essere costantemente in perfetta efficienza e, secondo le necessità, devono venir puliti almeno una volta all'anno. Gli impianti di depurazione privati devono venir vuotati annualmente fino al 20 % del contenuto e puliti una o due volte all'anno.

Prima della messa in esercizio, dopo ogni pulizia generale, devono essere riempiti di acqua fresca.

I pozzetti raccoglitori, i separatori d'oli minerali e di grassi devono essere vuotati in consonanza con le istruzioni dell'autorità edilizia. I residui devono venir evacuati secondo le istruzioni e resi innocui; in nessun modo potranno venir immessi nelle canalizzazioni o in corsi d'acqua. I sifoni devono sempre essere riempiti d'acqua.

IV. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA'

Art. 28 Collaudo delle canalizzazioni

Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. Il Municipio controlla l'esecuzione delle condotte e l'impermeabilità di impianti di depurazione individuali e fosse stagne e decide su cambiamenti d'esecuzione contrari alle prescrizioni. In casi particolari può essere richiesto, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Al Municipio e ai funzionari incaricati si deve permettere l'accesso in ogni tempo.

Inoltre il Municipio fissa la data della messa in funzione delle installazioni.

Art. 29 Spese di costruzione, manutenzione, pulizia

Le spese e il rischio di costruzione, manutenzione e pulizia delle installazioni di canalizzazioni private sono a carico del proprietario o dei proprietari.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere l'uso della condotta a altri proprietari, dietro pagamento di una indennità.

In caso di mancato accordo, decide il Municipio.

Art. 30 Tasse speciali

Il Municipio fissa le tasse per l'esame delle richieste e il controllo degli impianti.

Art. 31 Diritti e obblighi per l'attraversamento di fondi

Se per più fondi sono concessi allacciamenti in comunione, o sono da attraversare fondi di terzi, i partecipanti devono regolare i relativi diritti e obblighi prima dell'esecuzione, mediante comunicazione al Municipio.

Il diritto di attraversamento per canalizzazioni private va esercitato ai sensi dell'art. 691 CCS.

Art. 32 Diritto di pegno

Per tutte le tasse il Comune ha un diritto di pegno legale ai sensi dell'art. 162 della Legge Cantonale d'introduzione al CCS.

Art. 33 Responsabilità del Comune

Gli organi del Comune non assumono alcuna responsabilità a dipendenza del rilascio della licenza di costruzione e del controllo delle installazioni.

Art. 34 Responsabilità dei proprietari

I proprietari sono responsabili nei confronti del Comune per tutti i danni o inconvenienti dovuto ad una costruzione difettosa, a un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

Art. 35 Domanda per una costruzione nuova

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione esistente bisogna richiedere preventivamente la licenza al Municipio.

All'istanza scritta, formulata sull'apposito modulo, il richiedente o il progettista devono allegare i seguenti piani in tre copie e firmati:

- a) Piano di situazione in scala 1:1000 o 1:500 della particella, indicante la strada, il numero della casa e della particella, l'ubicazione del collettore e dell'allacciamento, come pure le condotte esistenti.
- b) Piano della canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:100 con l'indicazione delle quote.

Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi ecc.) come pure il diametro, la pendenza e il materiale degli scarichi (colonna di cadute canalizzazioni, pozzi di controllo e di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di aerazione, ecc.).

- c) Profilo longitudinale in scala 1:100 delle condotte ad altre installazioni delle colonne di cadute fino al collettore pubblico.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche del progetto approvato sono ammesse solo con il consenso del Municipio. Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su un nuovo piano, nella stessa scala.

La licenza concessa scade se l'esecuzione non viene iniziata entro un anno.

Art. 36 Domande di allacciamento per costruzioni esistenti

Il Municipio stabilisce le modalità e i piani da inoltrare per le richieste dell'allacciamento delle costruzioni esistenti.

V. FINANZIAMENTO

Art. 37 Principio

Per finanziare la canalizzazione pubblica e l'impianto di depurazione il Comune preleva una tassa d'allacciamento e una tassa d'utilizzazione. Le stesse possono venir usate solo per simili compiti del Comune e sono da conteggiare in un conto separato.

Art. 38 Tasse

Sono soggette a tasse di allacciamento tutte le costruzioni e impianti esistenti e quelli autorizzati, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. I proprietari pagano una tassa d'allacciamento (art. 40, 41, 42), calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore (VAN, valore a nuovo escluso terreno). Per gli edifici esistenti e soggetti a tasse, fa stato la stima ufficiale, base 1994.

Art. 39 Esenzione delle tasse

Non sono assoggettati al pagamento delle tasse di allacciamento:

- costruzioni quali stalle, porcili, pollai, ripostigli, eccetera.
- parti di particelle le cui superfici non sono computabili nel calcolo dell'indice di sfruttamento.

Art. 40¹ Tasse di allacciamento zona industriale

Nelle zone industriali e artigianali viene percepita una tassa di allacciamento alla rete comunale delle canalizzazioni in base all'art. 41 del regolamento e una tassa di allacciamento alla CIDA secondo l'art. 42.

Art. 41 Tasse di allacciamento collettore comunale

Sono assoggettati alla riscossione delle tasse di allacciamento tutti gli edifici e impianti allacciabili alla rete delle canalizzazioni, secondo l'art. 38.

La tassa ammonta al 1,2 % del VAN, min. Fr. 1'500.--.

Contributi perimetrali (di miglioria) per la posa, l'ampliamento o la manutenzione della rete comunale delle canalizzazioni verranno dedotti dalla tassa di allacciamento alla rete comunale delle canalizzazioni.²

Art. 42 Tassa di allacciamento alla CIDA

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e impianti è esigibile la tassa di allacciamento.

La tassa ammonta al 0,9 % del VAN, min. Fr. 1'000.--.

Nelle zone industriali e artigianali la tassa ammonta allo 0,6 % del VAN, minimo Fr. 1'000.--.³

Art. 43 Tasse di superficie

I terreni edificabili, non ancora edificati e situati in zona edilizia, come pure i terreni edificati con edifici o impianti esenti da tasse di allacciamento secondo l'art. 39, sono soggetti a una tassa di superficie di Fr. 2.--/mq.

Sono pure soggetti ad una tassa di superficie i terreni edificati con una costruzione secondo l'art. 38, la cui superficie risulta superiore al calcolo sotto indicato.

La superficie ammessa, calcolata secondo il valore di stima ufficiale (VAN, valore a nuovo escluso terreno) è di:

mq 200 ogni Fr. 100'000.--.

La superficie eccedente sarà soggetta alla tassa.

Questa tassa sarà dedotta dalle tasse di allacciamento al momento in cui il terreno verrà edificato.

In caso di modifica della zona edilizia, per le particelle che subiranno dei cambiamenti verrà allestito un conguaglio.

Art. 44 Modifiche edilizi

Se, mediante modifiche edili, il valore di stima di un fabbricato (VAN) viene aumentato di almeno il 5 % o di almeno Fr. 30'000.-- del valore della stima ufficiale, per il plusvalore verrà applicata la tassa supplementare sulla differenza. La tassa sarà pure applicata se il valore viene aumentato mediante più modifiche entro gli ultimi 5 anni.

Il computo non verrà applicato se il maggior valore non raggiunge almeno Fr. 10'000.--.

¹ Nuovo - assemblea straordinaria 16.07.2001

² Nuovo - assemblea straordinaria 16.07.2001

³ Nuovo - assemblea straordinaria 16.07.2001

Art. 45 Tassa d'uso

L'Assemblea fissa in un regolamento separato le tasse d'utilizzazione per gli edifici allacciati alla canalizzazione.⁴

VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 46 Installazioni esistenti

Installazioni esistenti che non corrispondono completamente alle prescrizioni possono essere tollerate se sono in buono stato e non causano danni.

In caso di riparazioni o modifiche le installazioni sono da adattare o da completare secondo le esigenze del regolamento.

Art. 47 Contravvenzioni, multe

Contravvenzioni al presente regolamento saranno punite dal Municipio con multe fino a Fr. 10'000.--.

Il Municipio deve inoltre obbligare il trasgressore a eliminare immediatamente gli impianti non conformi alle presenti disposizioni e a risarcire gli eventuali danni causati.

Se il termine fissato non è rispettato dal trasgressore, il Municipio eseguirà d'ufficio l'eliminazione degli impianti difettosi a spese del trasgressore.

Art. 48 Rimedi legali

Contro le decisioni delle autorità comunali è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Tribunale Amministrativo del Canton Grigioni.

Tutte le disposizioni e decisioni devono indicare i relativi rimedi legali.

Art. 49 Prescrizioni e direttive

Dove il Municipio non ha emanato prescrizioni valgono:

- Le direttive dell'Associazione Svizzera Tecnici per la Depurazione delle Acque (ASPEE)
- Le direttive per le canalizzazioni dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

Art. 50 Scadenze e termini di pagamento

a) Tassa d'allacciamento al collettore comunale

La tassa d'allacciamento è esigibile dai proprietari al momento dell'allacciamento o dal momento che possono essere allacciati.

Il contributo può essere versato in 5 rate annuali.

In caso di pagamento di un'unica annualità, viene concesso uno sconto del 3 % superiore al tasso d'interesse applicato per le imposte.

I pagamenti sono da effettuare a 120 giorni dall'emissione della fattura.

Per gli allacciamenti effettuati prima delle nuove stime ufficiali (1994), la tassa sarà provvisoria.

⁴ Nuovo - assemblea straordinaria 16.07.2001

b) Tassa d'allacciamento alla CIDA

La tassa d'allacciamento è esigibile immediatamente da tutti i contribuenti proprietari di edifici e impianti.

Il contributo può essere versato in 5 rate annuali.

In caso di pagamento di un'unica annualità, viene concesso uno sconto del 3 % superiore al tasso d'interesse applicato per le imposte.

I pagamenti sono da effettuare a 120 giorni dall'emissione della fattura.

Le tasse emesse prima delle nuove stime ufficiali (1994), saranno provvisorie.

c) Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse di manutenzione (tassa d'uso) prima della scadenza dell'anno corrente.

d) Le tasse di superficie sono esigibili con l'approvazione del presente regolamento da parte dell'Assemblea comunale.

Il Municipio fissa il termine di pagamento.

Art. 51 Deroghe

Il Municipio è autorizzato, in casi speciali, a concedere deroghe al presente regolamento.

Art. 52 Interessi di mora

Per tutte le tasse in mora, viene applicato un interesse pari a quello stabilito per l'imposta comunale.

Art. 53 Prefinanziamento

Con l'accordo degli interessati, il Comune può costruire dei tratti di canalizzazione prefinanziati dagli utenti. Il Comune può riscattare le canalizzazioni costruite su base privata, risarcendo i costi effettivi, da indicizzare se sono trascorsi 3 anni dalla data di collaudo.

Art. 54⁵ Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale del 6 aprile 1994.

Le modifiche agli art. 40, 41 e 42, approvate dall'Assemblea comunale straordinaria del 16 luglio 2001, entrano in vigore con l'approvazione assembleare. La modifica all'art. 45 "Tassa d'uso" entra in vigore il 1. gennaio 2002.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti in materia di canalizzazioni.

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione del 6 aprile 1994
Modificato dall'Assemblea comunale straordinaria con decisione del 16 luglio 2001*

⁵ Modificato assemblea straordinaria 16.07.2001